



6000 Campanili

Stemma
del
Comune

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI

ALL. 3

SCHEMA DI DISCIPLINARE

TRA:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - rappresentato dal- domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CF 97439910585 - Via Nomentana, 2 – Roma

E

Il Comune di (prov. di) rappresentato da
domiciliato per la carica presso – CF Via

Premesso:

- che il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- che, in ottemperanza al suddetto comma è stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l'ANCI, approvata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicata sulla G.U.R.I., con la quale sono stati disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma “6000 Campanili”;

- che al finanziamento del suddetto Programma si è provveduto mediante l'iscrizione dell'importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l'anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- che, nell'ambito del primo programma "6000 Campanili", il Comune di (....) ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento di per l'importo di € ;
- che tale richiesta risulta inserita tra quelle ammesse al finanziamento;
- che è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di
- che il presente disciplinare è sottoscritto in forma digitale dalle parti ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 in data.....;

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 – Condizioni generali

Il disciplinare regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali (d'ora in poi Ministero) e il Comune di (....) (d'ora in poi Comune) in relazione al finanziamento relativo all'intervento: così come individuato nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati dal primo programma "6000 Campanili".

Art. 3 - Importo del finanziamento

1. L'importo del finanziamento concesso è pari ad €
2. E' a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.
3. Il Comune si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, evidenze contabili distinte, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e a conservare agli atti la documentazione di spesa.

Art. 4 – Erogazione dei finanziamenti

1. All'atto dell'approvazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiario, il Comune stesso provvederà ad inviare il provvedimento di approvazione, contestualmente

al Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, direttamente al Ministero dandone informazione all'ANCI.

2. Il contributo finanziario sarà erogato dal Ministero, successivamente al perfezionamento delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al successivo impegno contabile delle stesse, secondo le seguenti modalità:
 - **60%** dell'importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta alla presentazione da parte del Comune del processo verbale di consegna lavori di cui all'articolo 154 del DPR 207/2010, che dovrà avvenire nel termine indicato all'art. 4 lettera b) linea 2) della Convenzione tra Ministero ed ANCI.
 - **35%** entro 60 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate;
 - **saldo 5%** alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo previa verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del procedimento.
3. I ribassi d'asta o altre economie di spesa, potranno essere utilizzati dal Comune per le eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e che, redatte ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dovranno trovare copertura economica nell'ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell'intervento.
4. In relazione ad un'eventuale perizia di variante in aumento sarà erogata, su richiesta del Comune, una rata corrispondente al maggiore importo pari alla differenza tra il Quadro Economico rimodulato a seguito di tale perizia ed il precedente risultante dal ribasso d'asta.
5. Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato dal Ministero a valere sul fondo per il Programma "6000 Campanili", sono a carico del Comune.
6. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

Art. 5 – Esecuzione dei lavori

L'intervento oggetto del finanziamento da parte del Programma "6000 Campanili" dovrà essere realizzato in conformità alla proposta presentata e finanziata, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Verifiche

1. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri funzionari, verifiche sull'esecuzione delle opere.
2. Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

3. Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 7 – Collaudo

1. I lavori previsti nell'intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il Comune comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto del disciplinare è ultimato e collaudato in ogni sua parte.
3. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Comune che ne assumerà il relativo eventuale onere con le somme appositamente indicate nel Quadro Economico dell'intervento.

Art. 8 - Condizioni specifiche

Il Comune assicura che non sussistono impedimenti di sorta all'esecuzione delle opere anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 9 – Durata del disciplinare

Il disciplinare dura fino alla definizione dei rapporti finanziari con il Comune.

Art. 10 – Rapporti con i terzi

1. Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero.
2. Il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto del presente disciplinare.

Art. 11 – Accredito delle erogazioni

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le scadenze stabilite dall'art. 4 saranno accreditate dal Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di sul c/c di Tesoreria indicato dal Comune.

Art. 12 - Esecutorietà del disciplinare

Si dichiara espressamente che il presente disciplinare, è vincolante fin da ora per il Comune e diverrà impegnativo per il Ministero solo dopo essere stato approvato e reso esecutivo nei modi di legge ed avrà efficacia successivamente all'impegno dei fondi che ne garantiscono la copertura economica.

Art. 13 – Conservazione degli atti

Il presente disciplinare è sottoscritto dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservato in apposita banca dati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Il Sindaco del Comune di

Data _____